

oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8), in particolare non avendo applicato la procedura prevista alle decisioni relative all'istituzione di una categoria di copertura assicurativa speciale e, per quanto riguarda gli obblighi previsti, non avendo comunicato al richiedente un esposto dei motivi basato su criteri obiettivi e verificabili sufficienti in caso di decisione negativa, la Repubblica finlandese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva e, in particolare, del suo art. 6, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi, limitatamente alle decisioni con cui si istituiscono categorie di specialità medicinali soggette ad una copertura assicurativa maggiorata nell'ambito dell'assicurazione malattia, alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, la Repubblica finlandese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6, nn. 1 e 2, della detta direttiva.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Ogni parte sopporta le proprie spese.*

(¹) GU C 247 del 26.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

26 giugno 2003

nella causa C-233/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 90/313/CEE — Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente — Trasposizione incompleta o non corretta»)

(2003/C 184/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-233/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. zur Hausen e J.-F. Pasquier) contro Repub-

blica francese (agenti: inizialmente signori J.-F. Dobelle e D. Colas, quindi da quest'ultimo e dal G. de Bergues), avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non avendo trasposto correttamente gli artt. 2, lett. a), e 3, nn. 2, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU L 158, pag. 56), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima, nonché dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 26 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica francese*

limitando l'obbligo di comunicazione di informazioni relative all'ambiente ai «documenti amministrativi» ai sensi della legge 17 luglio 1978, n. 78-753, recante diverse disposizioni dirette al miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione e il pubblico nonché diverse disposizioni in materia amministrativa, sociale e tributaria;

prevedendo tra i motivi di rifiuto della comunicazione di simili informazioni, un motivo vertente sul fatto che la consultazione o la comunicazione del documento pregiudicherebbe «in generale, segreti protetti dalla legge»;

non prevedendo nella normativa nazionale alcuna disposizione secondo cui le informazioni relative all'ambiente fanno oggetto di una comunicazione parziale quando è possibile estrapolare le informazioni riguardanti gli interessi indicati nell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, i quali possono pertanto giustificare un rifiuto di comunicazione, e

non prevedendo, nell'ipotesi di una decisione implicita di rigetto di una richiesta di informazioni relative all'ambiente che le autorità pubbliche sono tenute a fornire d'ufficio e, al più tardi, entro due mesi dalla richiesta iniziale, i motivi di tale rigetto, ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, lett. a), e 3, nn. 1, 2 e 4, di tale direttiva.

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 233 del 12.8.2000.